

Storie di parate e paratine

Anche se in questi giorni la fibrillazione pre-mondiale sta per giungere al punto di maggiore intensità, vi assicuro che non sarà mia intenzione parlarvi di calcio. Comprendo che il titolo può lasciar spazio ad equivoci, ma qui di seguito non narro, anche se avrei preferito farlo, le gesta di Buffon o di Peruzzi. Ahinoi...in questo articolo si parlerà di ben altra cosa! In effetti è la stessa etimologia della parola utilizzata per il titolo a lasciar spazio a differenti interpretazioni: parata [da 'parare'] "riparo, movimento o atteggiamento in funzione dell'arresto o del colpo dell'avversario, come nel caso del calcio"; oppure "mostra pomposa, comparsa di milizie in arredo nel senso di addebbare fatta ordinariamente per rendere onore al principe o qualche ragguardevole personaggio, o per festeggiare qualche giorno solenne". Proprio il secondo significato mi è sembrato il più calzante per descrivere le celebrazioni organizzate per il 154° anniversario della Polizia. Un tradizionale appuntamento che ormai mal concilia con lo spirito di un organismo, come il nostro, ad ordinamento civile. Ironia della sorte, proprio in concomitanza del venticinquennale di quella tanto agognata legge di riforma che sancì la vittoria del Movimento democratico dei poliziotti, ci ritroviamo ancora a celebrare la nostra festa con parate e paratine, nel solco di una tradizione militare che ormai non ci dovrebbe più appartenere. L'aspetto più preoccupante della vicenda è che tutto ciò possa celare non solo semplici velleità autoreferenziali di qualche Questore o alto dirigente ministeriale, ma un preciso progetto di restaurazione pseudomilitare. Eccessivo allarmismo? Chiedetevi allora le ragioni che spingono la nostra amministrazione, in epoca di tagli, a sperperare risorse umane ed economiche. Chiedetevi come si possa celebrare il sacrificio quotidiano degli uomini e donne della Polizia di Stato con inutili passerelle di politici ed autorità, spesso seguiti da buffet luculliani, talvolta riservati ai soli dirigenti e funzionari. Chiedete ai famigliari delle vittime del dovere, spesso sottoposti a crudeli stress emotivi, se preferiscano ricevere una medaglia sul petto oppure gesti concreti di solidarietà che permettano di garantire un futuro agli

orfani. Chiedetevi per quali motivi ci si dimentica degli eroi semplici, quei poliziotti strappati alla vita da un pirata della strada mentre rilevavano un incidente stradale o periti per prestare soccorso ad un cittadino, oppure a coloro che hanno riportato invalidità permanenti nel corso di servizi di ordine pubblico. Allora mi chiedo se questa è ancora la nostra festa? Anche il mondo sindacale, a parte sporadiche proteste, sembra assuefatto dalla banalità con cui si festeggia un evento dall'alto valore simbolico o, ancora peggio, ha rinunciato a prendere una radicale presa di posizione. Certo è sempre preferibile tacere invece che rivendicare, come fa il Segretario della Associazione na-

zionale del Funzionari, "...l'annoso problema degli "onori". In una recente lettera di protesta inviata al Capo della Polizia lo stesso dirigente afferma: "...È giunto il tempo di dare una risposta "legalitaria" alle sollecitazioni interne ed esterne con le quali qualcuno ancora pretende di assoggettare il Questore e la Polizia di Stato ad atti formali di indebito vasallaggio verso i Prefetti. Alle cerimonie della Polizia di Stato si deve applicare, per esplicito richiamo normativo, il "Regolamento sul servizio territoriale e di presidio", di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modificazioni, nel quale, per il caso in esame, non si prevede alcuna forma di

"speciali onori" al Prefetto...Sarebbe opportuno, allora, rivedere ed uniformare per tutte le Forze di polizia le norme del cerimoniale e lo stesso ordine delle precedenze, per evitare che, come spesso capita, nelle cerimonie le "prime file" siano piene di "riordinati dirigenti di cartapesta", mentre Questori e Funzionari finiscono in "loggione". La Polizia di Stato, alla fine, non pretende nulla di più e nulla di meno di quanto è riservato agli altri Corpi.

Al cospetto di simili affermazioni qualsiasi commento mi sembra del tutto superfluo! Parlare ancora oggi di "corpi", di regolamenti del Ministro della difesa, di "ius primae fila", sembra corroborare i miei dubbi circa una temibile e strisciante nostalgia delle stellette da parte di pezzi della nostra amministrazione. Forse il Segretario dell'A.N.F.P. dimentica o non è a conoscenza del fatto che prima della Legge 121/81 non era possibile esercitare il diritto di critica verso l'amministrazione così come molti altri diritti sanciti dalla costituzione. E se oggi lui può parlare per nome e per conto di un elitario, quanto esiguo, numero di associati lo deve al sacrificio, alla perseveranza ed al coraggio di tante Guardie, Appuntati, Brigadieri e Marescialli del disciolto Corpo della Guardia di P.S. che sospinsero il progetto di riforma. Una lezione che tutti noi non dovremo mai dimenticare affinché non rimangano vane le parole di speranza con cui Franco Fedeli, uno dei padri del nostro sindacalismo, commentò, nel 1981, l'imminente approvazione della legge di riforma della Polizia di Stato: "C'è una sola collocazione per i poliziotti ed essa è all'interno del grande movimento dei lavoratori, al fianco della stragrande maggioranza dei cittadini democratici."

M. Saracino

I diritti del cittadino Poliziotto

Con la recente sentenza 591 del 2006 il Tar del Veneto ha ribadito importanti principi a tutela dei diritti costituzionali da cui non possono essere arbitrariamente esclusi quei pur particolarissimi cittadini che sono i poliziotti. Era accaduto che un poliziotto avesse firmato, senza specificare la sua qualità di poliziotto ed in qualità di appartenente ad un'associazione di ambientalisti, un articolo in cui si rimarcavano i contrasti in seno a un partito politico di maggioranza in ordine alla realizzazione di un parco e si prendeva posizione contro gli oppositori di tale progetto. Nonostante il fatto che il collega fosse uscito indenne da un processo per diffamazione avviato su iniziativa dall'associazione nazionale cacciatori con sentenza di assoluzione, gli veniva notificata contestazione di addebiti per avere evidenziato, in periodo elettorale, le contraddizioni di una formazione politica, con contestuale affermazione che altro schieramento politico guardava al futuro in termini secondo lui più moderni, e che dette dichiarazioni erano state riprese da esponenti politici.

Secondo il questore questo comportamento contrasterebbe con l'assoluta imparzialità delle funzioni, di cui all'art. 81 della legge n. 121/1981, configurando la mancanza di cui all'art. 4, n. 14 del d.P.R. n. 737/1981; il citato questore irrogava dunque la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 2/30 della retribuzione (art. 4, n. 14 del d.P.R. n. 737/1981).

Tuttavia il collega aveva segnalato il coinvolgimento nella vicenda della moglie del ripetuto questore, impegnata in politica e nella campagna elettorale in termini proprio nel partito non apprezzato dal collega.

Il quesito che si è posto il Tar è il seguente: è lecito per il personale della Polizia di Stato esprimersi come cittadino appartenente ad una di quelle "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" per le quali l'art. 2 della Costituzione appronta una tutela di tutto riguardo?

La risposta è senz'altro affermativa: per la Carta queste formazioni sono un mezzo mediante il quale si esprime l'individuo, cui vanno garantiti i diritti inviolabili dell'uomo, i quali attengono eminentemente alla manifestazione del pensiero (tutelato dall'art. 21 Cost.), e alla libertà di associazione, riconosciuta e garantita dall'art. 18 Cost.; inoltre viene chiarito in via incidentale che deve ritenersi ormai inoperante il divieto di iscrizione ai partiti politici, già stabilito con l'art. 114 della legge 1.4.1981, n. 121 per un anno e successivamente più volte prorogato. In ultima analisi il Collegio osserva che l'interpretazione dell'art. 81 della 121 deve avvenire in senso conforme alle norme Costituzionali sui diritti fondamentali poco addietro menzionati (art. 21 e art. 18 Cost.); come noto l'art. 81 fa divieto agli appartenenti alla Polizia di Stato di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

Tuttavia il divieto va interpretato evolutivamente, intendendolo operante soltanto allorché gli appartenenti alla Polizia di Stato siano in servizio dovendosi solo evitare, sia durante che fuori dal servizio, comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni.

Indennità di vacanza contrattuale: ecco gli importi

Pagina 2

Servizi esterni: quando spetta la doppia indennità

Pagina 3

Indennità di vacanza contrattuale: ecco gli importi

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme o ve successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata». Quello sopra riportato è il testo, a partire dal secondo periodo, del punto 5 del protocollo d'intesa tra Governo e Cgil, Cisl e Uil del luglio 1993.

Aggiungo al pubblico impiego più riconoscimento di specificità: è questa la formula vincente che il Siulp ha da sempre adottato e che ha consentito di tenere sempre il passo con le altre categorie ed, al tempo stesso, ottenere anche la giusta differenziazione. Un articolo del nostro contratto estende ai lavoratori di polizia un beneficio ottenuto dalle Confederazioni per tutti i lavoratori, ferma restando la nostra specificità, che va riconosciuta mediante stanziamenti aggiuntivi. Si tratta dell'art. 1, comma 3 del d.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 (Contratto relativo al biennio economico 2004-2005 per le Forze armate e di polizia), che riprende integralmente il testo dell'accordo confederale, esattamente come, prima di esso, hanno fatto tutti i contratti sottoscritti per il Comparto sicurezza e difesa dal momento della sua istituzione, avvenuta nel 1995.

Abbiamo ritenuto opportuno elabo-

rare e riportare di seguito la tabella riepilogativa dei benefici economici mensili lordi che sono, lo rammentiamo, una minima anticipazione su quelli che saranno poi gli incrementi contrattuali a regime; nella colonna "a giugno" l'incremento pari al 30% del tasso di inflazione programmata per il 2006 (1,7%), dovuto a partire dal mese di aprile e corrisposto appunto a giugno; nella colonna "arretrati" le spettanze relative ai mesi di aprile e maggio ed in quella "da luglio" la misura complessiva dell'indennità di vacanza contrattuale, che da quel mese verrà corrisposta insieme con gli arretrati.

Qualifica	Parametro	a giugno	da luglio	Arretrati
Vice questore aggiunto	150,00	9,85	16,45	19,70
Commissario capo	144,50	9,50	15,85	19,00
Commissario	139,00	9,15	15,25	18,30
Vice commissario	133,25	8,75	14,60	17,50
Sostituto commissario	139,00	9,15	15,25	18,30
Ispettore superiore	135,50	8,90	14,85	17,80
Ispettore sup.re 1° liv.llo	133,00	8,75	14,60	17,50
Ispettore capo	128,00	8,45	14,05	16,90
Ispettore	124,00	8,15	13,60	16,30
Vice ispettore	120,75	7,95	13,25	15,90
Sovr.te capo + 8 anni	122,50	8,05	13,45	16,10
Sovrintendente capo	120,25	7,90	13,20	15,80
Sovrintendente	116,25	7,65	12,75	15,30
Vice sovrintendente	112,25	7,40	12,30	14,80
Ass.te capo + 8 anni	113,50	7,50	12,45	15,00
Assistente capo	111,50	7,35	12,20	14,70
Assistente	108,00	7,10	11,85	14,20
Agente scelto	104,50	6,90	11,45	13,80
Agente	101,25	6,65	11,10	13,30

A rischio i cantieri di ANAS e FERROVIE

Situazione più grave del previsto. La due diligence messa a punto del nuovo governo per una valutazione a 360 gradi dello stato di salute dei conti pubblici non è ancora compiuta, ma Padoa Schioppa ha spiegato che «le situazioni si vanno chiarendo e la realtà è più grave di quanto ci potesse apparire in un primo momento». La settimana scorsa il ministro aveva affermato che le due grandezze chiave, il rapporto deficit-pil ed il saldo primario nel 2005, erano a livelli peggiori del 1992. La situazione è stata definita «preoccupante» anche dal premier Romano Prodi. «Nei prossimi giorni - ha affermato - continuerò a lavorare incontrando i ministri

di diversi settori per approfondire tutti gli aspetti. Faremo una ricognizione globale». Con il viaggio a Bruxelles si apre un nuovo capitolo della vicenda. L'agenda è fitta: Prodi incontrerà il Presidente della Commissione José Manuel Durao Barroso, Javier Solana, Franco Frattini e Jean-Claude Juncker. La sua sarà una vera e propria missione «apripista» per lanciare una strategia complessiva di contatti che passerà per il Consiglio Ecofin (il vertice dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea) della prossima settimana, ma anche per l'incontro bilaterale italo-britannico del 2 giugno a Roma, quello italo-tedesco del 14 giugno a Berlino e

la sessione estiva del Consiglio europeo, sempre a giugno, a Bruxelles. Sullo sfondo si attende poi l'esito dell'istruttoria interna sui conti. Solo allora, se saranno confermate le ipotesi che vedono il rapporto deficit-Pil al 4,5% Prodi e Padoa Schioppa potrebbero chiedere a Bruxelles di concedere i tempi supplementari per riportare il disavanzo sotto la soglia del 3%, spostando di un anno, dal 2007 al 2008, la data inizialmente prevista.

Damiano: cambieremo la riforma delle pensioni

«Trovo ingiusto che la riforma introdotta da Maroni costringa chi, al primo gennaio 2008, abbia 56 anni e 364 giorni a non poter andare in pensione, ma ad aspettare altri tre anni, fino ai sessanta».

Intervistato dal quotidiano La Stampa, il neo ministro del Lavoro Cesare Damiano ha anticipato i primi interventi del suo dicastero in tema di pensioni. «La riforma è incongrua, penalizza soltanto una classe di età - aggiunge Damiano -, perciò intendiamo ripristinare la flessibilità in uscita dal lavoro tra i 57 e 65 anni, come prima. Certo, tutto questo compatibilmente con i conti dell'Inps, ma so che si potrà tornare a una gradualità e abolire questo ingiusto scalone».

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Il dipendente viene "messo in ridicolo?" Va risarcito

Guai a 'sbertucciare' i dipendenti: metterli in ridicolo, infatti, costerà caro alle aziende. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha reso definitivo il risarcimento per un dipendente di un'azienda veneta produttrice di vasi perché il datore di lavoro era solito sbertuciarlo per le sue richieste di rispettare le regole, in particolare gli orari di lavoro e le norme igieniche. Per la Suprema Corte, «mettere in ridicolo» il dipendente costituisce una «grave lesione della dignità» e del decoro». Di conseguenza l'azienda può essere chiamata a risarcirlo per i danni morali inflitti. La storia, che vede come protagonista Mario M. e un'azienda produttrice di vasi in terracotta, nasce dal licenziamento, poi dimostratosi illegittimo, del dipendente Mario M. che,

dopo un certo periodo di tempo nel quale aveva acconsentito a prestare il proprio lavoro anche nella giornata "facoltativa" del sabato, ad un certo punto aveva deciso di riprendere l'orario normale, come previsto dal contratto. Una decisione che non era stata ben vista dal datore di lavoro. Da allora Mario era diventato oggetto di derisione delle istanze di cui si era fatto "portavoce", quali appunto il rispetto dell'orario di lavoro e della normativa di igiene e di sicurezza. La derisione consisteva nello «sbertucciare» lui e il collega che lo appoggiava nella sua battaglia con termini come «giunta celeste», o invitandoli «ad andare al mare o in montagna in quanto il lavoro non faceva per loro».

Assegno per nucleo Familiare

Come noto l'art. 2 della legge n. 153/1988, recante la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto al comma 12 la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, lo scorso 26 maggio ha diramato la circolare n. 26 del 2006, comunicando che la suddetta variazione percentuale rilevata dall'Istat, da considerare ai fini della rivalutazione in argomento dal 1° luglio 2006 è risultata pari all'1,7%; il Dipartimento della pubblica sicurezza sta dunque elaborando una circolare mediante la quale verranno divulgate le tabelle contenenti i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2005, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007.

Quando il procedimento non si conclude in 30 giorni

Non è applicabile il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) nei procedimenti che hanno ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative. Per quanto detto un'eventuale provvedimento sanzionatorio oltre i trenta giorni non comporta automatica invalidità.

Pertanto, cassando la sentenza, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: «Il termine stabilito dall'art. 2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative».

Il fatto in questione ha origine da una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con cui si accoglie il ricorso presentato da A. G. e dalla s.a.s. Chalet La Sesta di A. G. & C., in opposizione all'ordinanza di ingiunzione con cui la locale Direzione provinciale del lavoro aveva irrogato loro una sanzione pecuniaria, per la violazione di norme in materia di tutela del lavoro dipendente. Il tribunale aveva accolto il ricorso ritenendo il provvedimento viziato

Erogazioni liberali: da evitare i contanti

Per avere la conferma del ricevimento dell'erogazione liberale il soggetto erogatore dovrà ricevere dal soggetto percettore una dichiarazione formale del riscontro nei fatti gestionali di quest'ultimo delle condizioni imposte dal legislatore fiscale. In particolar modo, occorrerà che il percettore delle liberalità formalizzi questa percezione di somme nella propria contabilità attraverso scritture contabili cronologiche, sistematiche, complete e analitiche e rappresenti la propria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica in un rendiconto annuale, redatto nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

La dichiarazione richiesta dovrebbe essere quindi trasmessa da tutti i beneficiari di erogazioni liberali subito dopo aver approvato il rendiconto annuale della gestione. Infine, sempre al fine della loro deducibilità, le erogazioni liberali in denaro, nei confronti di qualunque soggetto vengano effettuate, devono poter essere sempre riscontrate in un'opportuna certificazione che documenti la loro effettiva realtà. Per questo motivo appaiono subito da escludere le erogazioni di denaro in contanti, nel mentre vengono ora indicati come idonei quegli stessi sistemi di pagamento che erano già previsti dall'articolo 15, lettera I-bis del Tuir (Dpr 917/86) e che consistono in pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale, carte di debito, carte di credito e prepagate e assegni bancari o circolari, unitamente all'emissione da parte del beneficiario di una ricevuta che contenga la descrizione dettagliata dell'erogazione liberale percepita. Quest'ultimo documento sarà ancora più necessario nel caso di una liberalità riferita al dono di beni, nel qual caso sarà opportuno che il documento contenga anche la loro descrizione e l'indicazione del loro valore normale e sia associato, quando possibile, a un documento di trasporto.

in quanto emesso in violazione dell'art. 2 - III comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, e cioè nel non rispetto dei termini in esso prescritti. L'articolo infatti sostiene che non si può pretendere l'adempimento di sanzioni pecuniarie «a distanza di oltre trenta giorni dalla presentazione alla autorità amministrativa di scritti difensivi relativi alle infrazioni contestate (difese del 20/01/1999, audizione del 29/6/1999)».

In primis occorre premettere, al fine di comprendere al meglio l'orientamento adottato dalla Corte, che la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno afferma che il termine stabilito dall'art. 2 -

III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, non possa essere fatto valere anche nel caso dell'emissione delle ordinanze ingiuntive irrogative di sanzioni amministrative.

La giurisprudenza al riguardo ha adottato posizioni in contrasto perché numerosi sono stati i provvedimenti che hanno appoggiato la medesima tesi del Tribunale di Ascoli Piceno (Vedi Cass. 16 aprile 2003 n. 6014, 11 giugno 2003 n. 9357, 17 giugno 2003 n. 9680, 11 luglio 2003 n. 10920, 22 novembre 2003 n. 17779, 22 dicembre 2003 n. 19617, 21 gennaio 2004 n. 874, 30

marzo 2004 n. 6337, 6 aprile 2004 n. 6762, 6 aprile 2004 n. 6769, 10 novembre 2004 n. 21406, 28 dicembre 2004 n. 24053, 26 agosto 2005 n. 17386) mentre da un altro lato sono configurabili quegli orientamenti che, sulla scorta del carattere generale della L. 7 agosto 1990, n. 241, che si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi, hanno affermato il contrario (Vedi Cass. 15 giugno 1999 n. 5936, 21 marzo 2001 n. 4042, 4 settembre 2001 n. 11390, 23 luglio 2003 n. 11434, 6 marzo 2004 n. 4616).

La Corte, nella pronuncia in esame ha in parte affermato che si debba aderire all'indirizzo maggioritario, ma fondamentalmente ha individuato nel principio di specialità il criterio risolutivo del contrasto.

«Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina».

L'art. 2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, fissa i termini entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento: ebbene entrambi i termini, sia quello di novanta giorni («ora previsto dalla norma come modificata da ultimo dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80») che quello di trenta giorni («applicabile nella specie *ratione temporis*») non risultano compatibili con la L. 24 novembre 1981, n. 689.

Assunzioni ed immissioni in ruolo

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 maggio scorso dell'annuale d.P.R. con il quale vengono autorizzate per il 2006 le assunzioni in deroga al noto blocco, che per la Polizia di Stato sono 1.500, il Siulp è tornato a sollecitare il Dipartimento della pubblica sicurezza affinché sciolga la riserva adottata sinora e dia corso nel più breve tempo possibile all'assunzione definitiva di tutti gli agenti ausiliari trattenuti e dei volontari in ferma breve che hanno completato il periodo di ferma triennale nelle Forze armate, evitando il perdurare della situazione di precarizzazione degli interessati.

In particolare va evitata un'ulteriore proroga del trattenimento degli agenti ausiliari trattenuti del 63° corso ed ulteriori ritardi nell'avvio al corso di formazione iniziale dei v.f.b. arruolati nel 2002 (4° concorso 3° bando), che potrebbe partire in tempi brevissimi senza particolari problemi né rispetto all'individuazione delle scuole, né rispetto alla disponibilità di posti nell'ambito del citato tetto di 1.500 assunzioni per il 2006, senza infine dimenticare quelli arruolati nel 2003 che hanno oramai anch'essi terminato il periodo di ferma.

Servizi esterni: quando spetta la doppia indennità

Con la circolare 557/RS/01/20/1060 del 24 maggio 2006 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è espresso in merito alla possibilità di corrispondere l'indennità per i servizi esterni in misura doppia qualora nella medesima giornata lavorativa un dipendente sia impiegato in due diverse tipologie di attività che presentino le caratteristiche per essere qualificate «esterne». Si tratta di due ipotesi:

La prima riguarda il personale che espleta lavoro straordinario sia esso programmato che emergente che può essere destinatario dell'indennità per i servizi esterni, qualora ricorrano i presupposti normativi previsti (attività istituzionalmente esterna organizzata in turni anche non continuativi, disposta con formali ordini di servizio e della durata di cui all'articolo 9 del DPR 164/2002).

La seconda ipotesi è quella del dipendente comandato nell'arco della medesima giornata lavorativa in due servizi esterni diversi cui dovrà essere attribuita una indennità per ciascuno dei servizi svolti. La doppia indennità potrà, tuttavia, essere corrisposta solo nell'ipotesi in cui il dipendente effettui il secondo servizio oltre il turno ordinario.

Si ritiene a questo punto sia possibile chiedere la corresponsione degli arretrati per quei colleghi che siano in grado di documentare i doppi servizi effettuati.

In relazione alla percorribilità di questa strada ed alla decorrenza dell'eventuale opzione ci riserviamo di fornire una risposta dopo i necessari approfondimenti della questione.

Quant'è la pensione privilegiata militare

A quanto ammonta, globalmente, una pensione privilegiata, per causa di servizio, di settima categoria Tabella A? L'importo della pensione privilegiata, nel «regime retributivo», è pari a una percentuale dell'ultima retribuzione pensionabile in relazione alla categoria cui sono ascritte le menomazioni riconosciute dipendenti da «cause di servizio».

Per i militari, l'articolo 67 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, fissa l'importo della pensione privilegiata al 40 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile se le menomazioni sono ascritte alla settima categoria. Lo stesso articolo stabilisce che:

- se più favorevole e se è stato maturato il requisito contributivo per il diritto alla pensione ordinaria, l'importo della pensione privilegiata è pari all'importo della pensione ordina-

ria maggiorato del 10 per cento; - se non è stato maturato il requisito contributivo per il diritto alla pensione ordinaria, l'importo corrispondente al 40 per cento è maggiorato dello 0,20 per cento per ogni anno di servizio (a condizione che si possano far valere almeno 5 anni di servizio).

Occorre precisare che se è stato arruolato dopo il 31 dicembre 1995 e non ha altra contribuzione previdenziale prima del 1° gennaio 1996, rientra nel «regime contributivo» nel quale non risulta disciplinato il trattamento pensionistico privilegiato. Pertanto, per quello che ci risulta, anche nel caso di invalidità/inabilità riconosciuta dipendente da «cause di servizio» il trattamento pensionistico è quello ordinario senza alcuna maggiorazione.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

INFORTUNI SUL LAVORO: DENUNCE VIA WEB

È stata sottoscritta la convenzione tra INAIL, Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato, Ministero della Giustizia e CNIPA relativa al progetto per l'integrazione nel Portale Imprese dei servizi connessi alla denuncia infortuni.

Attraverso il Portale Imprese gli utenti potranno inoltrare le denunce di infortunio contestualmente all'INAIL e al commissariato competente per territorio attivando unitamente il flusso di comunicazione tra commissariato e relativa procura e l'invio dei dati di ritorno da procura ad INAIL.

Il piano delle attività prevede che entro settembre sia reso disponibile sul Portale Imprese il servizio per inoltrare la denuncia.

Entro la fine dell'anno l'integrazione sarà completata con i servizi di backoffice tra commissariati e procure e tra procure ed INAIL.

NON È REATO NON TIMBRARE IL CARTELLINO

Non commette reato il dipendente che si allontana dall'ufficio senza timbrare il cartellino. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezioni unite penali, 10 maggio 2006, n. 15983 - I cartellini marcatempo ed i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro (oggi soggetto a disciplina privatistica) tra lui e la Pubblica Amministrazione, ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involvendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla Pubblica Amministrazione.

GOVERNO: LA LISTA DEI SOTTOSEGRETARI

Questa la lista dei sottosegretari nominati dal Consiglio dei Ministri.

- Presidenza del Consiglio: Enrico Letta, Enrico Micheli, Fabio Gobbo, Ricardo Franco Levi.

- Ministero degli Esteri: Fiamano Crucianelli, Donato Di Santo, Gianni Vernetti, Vittorio Craxi, Ugo Intini, Patrizia Sentinello.

- Ministero dell'Interno: Graziella Lucidi, Etto-

re Rosato, Alessandro Paino, Franco Bonato, Marco Minniti.

- Ministero della Giustizia: Luigi Manconi, Alberto Maritati, Daniela Melchiorre, Luigi Scotti, Luigi Rigotti.

- Ministero della Difesa: Luigi Forceri, Emidio Casula, Marco Verzaschi.

Proroga regime per cittadini nuovi paesi Ue

È stato prorogato il regime transitorio sulla libera circolazione dei lavoratori provenienti dai nuovi paesi membri dell'Unione europea per un ulteriore periodo di tre anni, dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2009. Lo stabilisce la circolare n. 15 del 3 maggio 2006 emanata dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il provvedimento riguarda i cittadini provenienti da: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca (17 maggio 2006) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione CIRCOLARE N. 15/2006 Prot. N. 23/11/0001843/06.01 Oggetto: Regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea. Si rende noto che il Governo Italiano ha provveduto a notificare alla Commissione Europea - secondo quanto previsto in proposito dal Trattato di Adesione al termine del primo biennio - la decisione di continuare ad avvalersi del regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati provenienti da otto dei dieci Paesi di nuova adesione all'Unione Europea (con esclusione di Cipro e Malta) per un ulteriore periodo di tre anni, dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2009.

Pertanto, l'attuazione del DPCM del 14.02.2006 (decreto-flussi 2006 relativo ai lavoratori neocomunitari) prosegue senza modifiche in base a quanto già disposto dalla circolare ministeriale n. 6 del 27.02.2006.

Non è reato chiedere alla ex moglie di fare sesso

Non è reato chiedere alla ex moglie "con parole non eivoche" di fare sesso. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha reso definitiva l'assoluzione dall'accusa di violenza sessuale per Mario T., un 42enne di origini avellinesi ma residente a Firenze che pur separato dalla moglie le aveva proposto di fare l'amore abbracciandola e "pronunciando alcune parole di affetto, desiderio, frustrazione". Per la terza sezione penale della Suprema Corte (sentenza 16287), un comportamento di questo tipo non configura il reato di violenza sessuale in quanto tale richiesta non è "susceptibile di eccitare la concupiscenza sessuale".

Concorsi interni per 2.470 vice ispettori e 80 ispettori superiori - Nomina 1.400 sostituti commissari

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha predisposto il bando di concorso previsto dall'art. 13 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 che prevede, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori, che le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata; in particolare verrà messo a concorso il sessantacinque per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono», sulla base delle seguenti aliquote:

1. trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

2. quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

3. quindici per cento riservato al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti che espletta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

In totale 2.470 posti a concorso; in base all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

Notevolissime saranno le difficoltà organizzative di questo concorso, che verrà bandito entro l'estate e cui sono interessati circa sessantamila appartenenti ai ruoli degli assistenti ed agenti e a quello dei sovrintendenti.

Sempre entro l'estate dovrà inoltre essere bandito un concorso interno ad 80 posti da ispettore superiore, riservato al personale che al 31 dicembre 2003 rivestiva la qualifica di ispettore capo ed in possesso del titolo di studio previsto.

A fine giugno matureranno il requisito minimo d'anzianità per l'assunzione della denominazione di sostituto commissario circa 1.400 ispettori superiori;

in particolare:

- circa 850 ispettori superiori provenienti dalla 4ª e ultima selezione straordinaria, promossi alla qualifica con decorrenza 31 dicembre 1998, che assumeranno la denominazione di sostituto commissario con decorrenza 30 giugno 2006;

- circa 100 ispettori superiori provenienti dal 1° concorso interno, promossi alla qualifica con decorrenza 1° gennaio 1999, che assumeranno la denominazione di sostituto commissario con decorrenza 1° luglio 2006, permanendo nella stessa posizione assunta in ruolo all'atto della promozione, vale a dire subito dopo gli ispettori superiori di cui al punto precedente.

Concorso 547 vice revisori: rinvio pubblicazione diario

Sono 869 le domande pervenute per la partecipazione al concorso interno, per titoli ed esame, a 547 posti per l'accesso al corso di formazione

tecnicoprofessionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 162 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 31 dicembre 2002, indetto con D.M. 19 gennaio 2006 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2006 - supplemento straordinario n. 1/1ter. La pubblicazione del diario della prova, prevista sul Bollettino Ufficiale del personale Ministero dell'interno di domani 1° giugno 2006, sarà però rinviata al 13 settembre prossimo, in attesa che sia possibile nominare i componenti della commissione d'esame dipendenti dal Ministero dell'istruzione e che da quest'ultimo devono essere indicati.

Le 869 domande presentate sono così ripartite:

V.R.T. Elettronico n. 20 (13 posti, di cui 4 riservati);

V.R.T. Telegrafico n. 20 (10 posti, di cui 3 riservati);

V.R.T. Radiotelegrafista-goniometrista n. 328 (65 posti, di cui 25 riservati);

V.R.T. Operatore di elaboratori elettronici n. 188 (38 posti, di cui 11 riservati);

V.R.T. Procedurista n. 306 (48 posti, di cui 14 riservati);

V.R.T. Meccanico di veicoli terrestri n. 4 (83 posti, di cui 25 riservati);

V.R.T. Infermiere n. 2 (58 posti, di cui 17 riservati);

V.R.T. Balistico n. 1 (6 posti, di cui 2 riservati).

Per molti dei profili richiesti non è pervenuta neanche una domanda per carenza di corrispondenze tra profili di provenienza e di destinazione. Rammentiamo che fra i requisiti di partecipazione è previsto il possesso dell'abilitazione professionale, qualora tale titolo sia necessario per lo svolgimento dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre; che è possibile concorrere per uno solo dei profili professionali, tra quelli indicati dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza e che è prevista una prova pratica a carattere professionale che consisterà in un questionario articolato in domande a risposta a scelta multipla, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, quali risultano dal D.M. 18.07.1985.

In assenza di precedenti specifici, per la preparazione all'esame relativo a ciascun profilo occorrerà far riferimento al mansionario contenuto nel D.M. 18 luglio 1985, recante i profili professionali del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica.

Tutti gli aspetti sopra evidenziati concorrono nel rendere chiara l'esigenza di un urgente ripensamento dell'intera materia.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 11
N. 11 - 1 Giugno 2006

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
M. SARACINO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE
SIULP

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Irpdpad e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiemandolo il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.

EUROCOS

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Numero Verde

800-754445

Servizio Clienti

0655381111

Sito Internet

www.eurococos.it

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari